

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

30° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 2002

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente Antonino CARUSO

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(568-B) MARITATI ed altri. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione di misure privative e limitative della libertà, nonché modifica all'articolo 678 del codice di procedura penale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(1803) MARITATI ed altri. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 568-B. Congiunzione del disegno di legge n. 1803. Discussione e approvazione del disegno di legge n. 1803 con assorbimento del disegno di legge n. 568-B)

* PRESIDENTE	Pag. 3, 7, 10 e <i>passim</i>
AYALA (DS-U)	6
* CAVALLARO (Mar-DL-U)	6
* CENTARO (FI)	7
* FASSONE (DS-U), relatore	3, 8, 10
VALENTINO, sottosegretario di Stato per la giustizia	9, 10
* ZANCAN (Verdi-U)	3, 10
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	12

N.B.: L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; CCD-CDU-DE; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

I lavori hanno inizio alle ore 8,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(568-B) MARITATI ed altri. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione di misure privative e limitative della libertà, nonché modifica all'articolo 678 del codice di procedura penale*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(1803) MARITATI ed altri. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata*

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 568-B. Congiunzione del disegno di legge n. 1803. Discussione e approvazione del disegno di legge n. 1803 con assorbimento del disegno di legge n. 568-B)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 568-B, rinviata nella seduta del 24 ottobre scorso.

In quanto connesso per materia, è iscritto all'ordine del giorno anche il disegno di legge n. 1803.

Alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito già svoltosi sul disegno di legge n. 568-B, propongo che i due disegni di legge siano discussi congiuntamente e di assumere come testo base il disegno di legge n. 1803. Conseguentemente, gli emendamenti 1.1, 1.3 e 3.1, già presentati dal senatore Zancan al disegno di legge n. 568-B, si intendranno riferiti al disegno di legge n. 1803.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Prego il senatore Fassone di riferire sul disegno di legge n. 1803.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, per l'economia dei lavori mi richiamo a quanto già detto nelle precedenti sedute.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ZANCAN (*Verdi-U*). Penso che la struttura che i due disegni di legge presentano sia irrazionale quando non incostituzionale.

Per cercare di dimostrare il mio assunto devo fare una premessa, che però è di importanza estrema nella materia che ci riguarda. Trattasi di una materia dove le sperimentazioni teoriche si scontrano con la prassi ed è la prassi che deve un po' governare la materia.

La mia critica si appunta sul meccanismo di rito previsto dall'articolo 1 e su quanto previsto all'articolo 3.

A me sembra che la decisione non in contraddittorio, neppure facoltativo, da parte del magistrato di sorveglianza allunghi i tempi, sia sospettabile di incostituzionalità, danneggi la difesa e il pubblico ministero per le seguenti ragioni. La presentazione dell'istanza di concessione della libe-

razione anticipata – come si sa – richiede l'acquisizione dei pareri da parte dell'ufficio che dovrà poi decidere, perché la liberazione anticipata si fonda sul parere favorevole di tutti gli istituti penitenziari che hanno avuto ristretto l'istante e spesso sono più istituti penitenziari. Certamente si danneggia il pubblico ministero se si stabilisce che deve esprimere il parere entro quindici giorni, perché non avendo letto le relazioni degli istituti penitenziari darebbe un parere soltanto sull'istanza, dove certamente verrebbero messi in luce esclusivamente i dati favorevoli all'interesse dell'istante stesso. Nel contempo, questo indispensabile materiale probatorio non sarebbe a conoscenza della difesa, perché tutto avverrebbe in assenza di contraddittorio neppure facoltativo. Si acquisirebbero dei pareri – taluni certamente giusti, tali altri magari fondati su delle premesse di fatto sbagliate – non suscettibili di contraddittorio; il giudice deciderebbe su un materiale probatorio che non ha avuto il contraddittorio delle parti.

Segnalo che la giurisprudenza costituzionale in materia di libertà personale – e in questo caso si tratta sicuramente di una decisione che incide sulla libertà personale – afferma che soltanto i provvedimenti che abbisognano di immediatezza per ovvie ragioni di eseguibilità (per esempio, il mandato di cattura) possono avvenire in assenza di contraddittorio delle parti.

Ciò che voglio sottolineare è che la decisione del magistrato di sorveglianza si baserebbe su materiali probatori (relazioni dei servizi sociali e delle direzioni carcerarie) ignoti all'accusa e alla difesa e che, nel caso di specie, non si rinviene alcun elemento di fatto che possa giustificare tale soluzione.

Aggiungo che con la procedura prevista nel presente disegno di legge si allungano i tempi per il riconoscimento del beneficio. Abbiamo un giudizio *inaudita altera parte* su un materiale probatorio non conosciuto; spostiamo tutto il contraddittorio alla fase del reclamo e intanto trascorre parecchio tempo: certamente quindici giorni in attesa del parere del pubblico ministero, dopodiché viene depositato il provvedimento, debbono passare dieci giorni per l'eventuale impugnazione e gli uffici, anche se hanno letto l'impugnazione il primo giorno, non mandano via il fascicolo perché le parti hanno comunque diritto alla pienezza del termine. Passano così venticinque giorni ai quali va aggiunto il tempo per lo svolgimento dell'udienza.

Sembra una decisione rapida, ma non è così, perché spesso la liberazione anticipata è lo strumento per ottenere la libertà personale nel caso di breve carcerazione. Alla scadenza dei sei mesi e quindici giorni di detenzione si può richiedere la liberazione anticipata ma la si deve ottenere in fretta per evitare l'inutilità del provvedimento nel senso di avere già scontato l'intera pena.

Rimane ancora un problema che non è stato affrontato nel disegno di legge e che concerne la presentazione di una pluralità di istanze. L'esperienza mostra che il detenuto spessissimo chiede tutto: liberazione anticipata, semilibertà, affidamento in prova quando è possibile. A questo punto bisogna decidere se queste istanze plurime danno luogo ad un doppio pro-

cedimento, l'uno avanti il magistrato di sorveglianza, l'altro per intero davanti al tribunale di sorveglianza; ciò darebbe luogo ad un carico eccessivo di lavoro e ad un possibile contrasto di giudicati. Secondo me, la soluzione da adottare è un unico procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza, perché in questo modo si ha unità di giudizio e si evita una duplicazione di fascicoli. Aggiungo che è prassi giurisprudenziale – secondo me, saggia – dar luogo ad una progressiva concessione dei benefici: concessione dei permessi, concessione della liberazione anticipata, semilibertà e, da ultimo, affidamento in prova. È una gradualità che mi sembra condivisibile e che mi convince ad affermare che è necessario conservare un organo unitario che giudichi nel caso di più istanze.

Per queste ragioni ho presentato l'emendamento 1.1, che chiedo venga approvato, dove si prevede l'applicazione dell'articolo 127 del codice di procedura penale. Il meccanismo dell'articolo 127 è semplicissimo: comporta le notifiche alla parte, al difensore, e al pubblico ministero; il pubblico ministero ha già una notifica perché gli si deve chiedere il parere; la notifica soltanto al difensore non mi sembra sia un aggravio del procedimento. La Cassazione in materia di libertà personale applica l'articolo 127: se lo applica la Cassazione, come facciamo ad escluderlo in un giudizio di merito che riguarda la liberazione anticipata? Siamo in presenza di una discrasia del sistema, perché in un tipico giudizio di merito non si prevede il contraddittorio sia pure facoltativo.

La seconda grossa questione che ha già visto impegnata la Commissione è sulla concedibilità della liberazione anticipata all'affidato in prova al servizio sociale. Nel testo modificato dalla Camera, un po' ipocritamente si motiva quel *quid pluris* di concessione della liberazione anticipata durante l'affidamento in prova, con l'aver dimostrato un concreto recupero sociale. In realtà c'è una duplicazione di «premi» assolutamente inaccettabile, perché il premio non è tanto l'affidamento in prova, quanto l'estinzione della pena al termine dell'affidamento.

L'articolo 47, secondo comma, dell'ordinamento penitenziario dispone che l'affidamento in prova è concedibile quando il provvedimento di affidamento contribuisca alla rieducazione del reo. L'articolo 47, ultimo comma, afferma che l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena ed ogni altro effetto penale. Allora, se il provvedimento deve contribuire alla rieducazione del reo, l'esito positivo sarà che il reo è rieducato. Aver dato prova di un concreto recupero sociale significa essere rieducato. Tuttavia tale risultato si assume come avvenuto qualora venga concessa la liberazione anticipata sulla base di aver dato prova di un concreto recupero sociale.

Allora, si premia in via anticipata, ma si dà il doppio premio alla fine, quando dichiariamo estinto il reato perché il reo è rieducato.

Per la mancanza di contraddittorio nella procedura prevista per la concessione del beneficio della liberazione anticipata, secondo me, si determina una violazione dell'articolo 24, secondo comma, della Costituzione. Credo che si debba seriamente valutare l'incostituzionalità di questa proposta.

AYALA (*DS-U*). Il mio intervento sarà breve, signor Presidente, perché ci occuperemo delle questioni sollevate dal senatore Zancan quando esamineremo gli emendamenti da lui proposti. Dico questo non per non riconoscere una significativa dignità giuridica alle osservazioni del collega Zancan, ma perché vorrei fare un «passo indietro» per riferirmi all'economia e alla speditezza dei nostri lavori.

Il disegno di legge n. 568-B è già stato vagliato, approfondito, sia da questo che dall'altro ramo del Parlamento. Purtroppo, bisogna dirlo senza per questo ridurre più di tanto la simpatia e la stima nei confronti dei colleghi della Camera, ogni tanto ci accorgiamo di qualche strafalcione. È accaduto per la legge Cirami con riferimento all'articolo 303, comma 1, del codice di procedura penale e, purtroppo, anche in questo provvedimento.

Il disegno di legge n. 1803 nasce per l'impossibilità – diversamente da quanto accaduto con la legge Cirami – di rimediare ad una incongruenza normativa assolutamente insormontabile a termini di Regolamento del Senato. Contenendo il disegno di legge n. 568-B che ci perviene in terza lettura due norme tra loro assolutamente contraddittorie, per superare questa incongruenza abbiamo concordato – ovviamente ad eccezione del senatore Zancan – che l'unica soluzione possibile fosse quella di presentare un nuovo disegno di legge che sostanzialmente riproduce il testo inviato dalla Camera, tranne alcuni aggiustamenti peraltro assai opportuni. Che poi il Gruppo dei Verdi, il senatore Zancan, non siano d'accordo è una posizione di assoluto rispetto, anche perché sostenuta con argomentazioni giuridiche pregevoli. Però ripeto che, essendosi lungamente impegnato il Parlamento, sia in questo ramo che nell'altro, nella confezione del disegno di legge, se non ci fosse stata quella incongruenza normativa noi sicuramente in terza lettura lo avremmo definitivamente approvato. A questo punto, tornare diffusamente su questioni sulle quali già, indovinando o sbagliando, si è trovato un accordo mi sembra non sia percorso da seguirsi.

Di fronte al fatto che il disegno di legge n.1803 serve a superare un problema altrimenti non superabile, tenuto conto anche che è stato voluto concordemente da tutti i Gruppi parlamentari tranne quello dei Verdi, credo, signor Presidente, che si possa procedere speditamente verso l'approvazione senza modifiche di questo disegno di legge, che poi ovviamente dovrà passare all'esame della Camera, speriamo per l'ultima volta.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, anticipo una dichiarazione di voto a nome del mio Gruppo.

Il percorso parlamentare è stato laborioso e intenso. Come è noto, vi sono stati anche dei dissensi dei quali io stesso sono stato in parte protagonista, ma credo che rispetto ad una accettabile soglia di dissenso originario sia più importante l'accordo finale sulla necessità di addivenire ad una rapida soluzione di questa problematica relativa alla ridefinizione dell'istituto della liberazione anticipata.

Questo percorso parlamentare molto ampio è sicuramente di per sé prova di una lunghissima riflessione rispetto ai tempi dell'attività parlamentare, che crediamo anche noi non sia utile né opportuno ulteriormente dilatare.

CENTARO (FI). Signor Presidente, sarebbe opportuno risolvere la problematica dal collega Zancan in ordine alla presentazione di più istanze rivolte ad ottenere benefici diversi.

Per ragioni di economia dei procedimenti, si potrebbe ipotizzare l'attrazione di competenza. Tutto sommato, sarebbe in linea con altre ipotesi di attrazione di competenza in relazione al reato più grave. Ancorché si tratti di istanze sostanzialmente differenti fra loro, tra le quali non vi possa essere una graduazione di gravità, potrebbe essere una soluzione ad un problema di economia di procedimenti; inoltre, un giudizio espresso da un unico magistrato consentirebbe anche una valutazione complessiva sul tipo di comportamento del detenuto.

PRESIDENTE. Conosco bene le argomentazioni che sono state svolte dal senatore Zancan, come le conosce tutta la Commissione, perché nella prima fase di esame del disegno di legge n. 568 – lo ha ricordato prima il senatore Cavallaro a cui va il nostro particolare ringraziamento per la funzione svolta allora, di secondo relatore – le argomentazioni, dicevo, del senatore Zancan furono esaminate minuziosamente dalla Commissione e in sostanziale misura anche accolte. La Camera dei deputati è stata di diverso avviso e sostanzialmente è ritornata alla formulazione originaria, anche se entrambe le ipotesi erano parse costituire dei percorsi utili e percorribili.

A questo punto, preso atto delle diversità di opinioni tra i due rami della Parlamento, occorre fare una valutazione di bilanciamento tra l'utilità di riportare nuovamente alla riflessione della Camera dei deputati una formula già considerata utile, oppure di accelerare l'*iter* del procedimento considerando che si tratta di una misura largamente attesa.

Peraltro, devo dire che, delle considerazioni svolte dal senatore Zancan, mi sento di non dividerne almeno due. Per quanto riguarda l'estensione dell'applicabilità del beneficio della liberazione anticipata alle ipotesi di affidamento in prova al servizio sociale, non sono d'accordo: è produttore e utile in questo caso l'intervento operato dalla Camera dei deputati, perché ha realizzato una migliore disciplina dei due istituti mentre il Senato in prima lettura si era limitato ad una estensione «rozza» senza rendere omogeneo il percorso da praticarsi da parte delle persone interessate.

Nemmeno sono convinto della bontà del ragionamento per quanto riguarda il problema della pluralità di istanze che determina diverse competenze con il possibile contrasto di giudicati. Il possibile contrasto di giudicati andrebbe, infatti, a incidere su materie distinte. Quindi in ipotesi il magistrato di sorveglianza, giudicando sulla concessione della liberazione

anticipata, potrebbe ritenere A, mentre il tribunale di sorveglianza, giudicando sull'affidamento in prova, potrebbe ritenere B.

Resta il problema del contraddittorio. Il senatore Zancan in maniera suggestiva sottolinea che si sta parlando di misure in materia di libertà; con altrettanta suggestione più mirante al paradosso, dico che stiamo parlando di questioni che riguardano la materia della reclusione, non della libertà che ne è semmai una conseguenza. Mi rendo tuttavia conto che la battaglia diventa dialettica, in punta di fioretto e in punta di spada.

Credo comunque che non vi sia il rischio di incostituzionalità sottolineato dal senatore Zancan e pertanto voterò a favore del disegno di legge n. 1803.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

All'articolo 1 sono stati presentati due emendamenti.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, sugli emendamenti 1.1 e 1.3 esprimo parere contrario. Vorrei, però, argomentare questo parere perché le osservazioni del senatore Zancan, soprattutto sotto il profilo di una possibile incostituzionalità, mi fanno carico dell'esigenza di dimostrarne l'infondatezza, almeno a mio giudizio.

L'argomento principale addotto dal senatore Zancan è quello di una violazione dei principi del contraddittorio, ovviamente prima della decisione, posto che lo stesso è stato ormai costituzionalizzato. Devo però osservare in contrario che sin dagli anni '60 la Corte costituzionale fu investita di analoga questione sul tema, apparentemente più leggero, del decreto penale di condanna, che a sua volta prevede addirittura l'eventualità di un giudicato, qualora non segua opposizione, senza contraddittorio; e non trascurerei che al decreto penale di condanna potevano aggiungersi anche pene accessorie, e quindi la materia risultava strettamente incidente sui diritti della persona. La Corte costituzionale già allora rispose che il contraddittorio è comunque assicurato qualora il soggetto interessato lo richieda attraverso l'opposizione: è esattamente la tecnica seguita nel disegno di legge in esame.

Aggiungo un argomento che mi pare difficilmente contrastabile, cioè che il magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'articolo 69 dell'ordinamento penitenziario, adotta già tutta una serie di provvedimenti ancora più incisivi sulla libertà personale con il modello processuale che ci accingiamo a licenziare. Ricordo, fra i tanti più significativi, l'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca delle misure di sicurezza, nonché la revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, l'approvazione e quindi anche l'eventuale non approvazione dell'ammissione al lavoro all'esterno, e tutta una serie di altri provvedimenti per i quali è prevista, appunto, la procedura *de plano* in prima battuta e il reclamo davanti al tribunale di sorveglianza. Questa materia, che opera ormai da ventisette anni, non è stata mai oggetto di doglianza e tantomeno di dichiarazione di incostituzionalità. Per non parlare, poi, degli interventi sulla libertà personale.

Quindi, mi sembra che, soprattutto alla luce dell'argomento principale, cioè che il contraddittorio è comunque assicurato in un secondo momento a richiesta, l'obiezione non abbia quella risolutività che il proponente le assegna.

Quanto all'altro inconveniente in termini di maggior lunghezza dei tempi, sappiamo, proprio alla luce dell'attenzione alla prassi che il senatore Zancan ha ricordato, che i tempi di fissazione dell'udienza da parte del tribunale di sorveglianza sono tutt'altro che istantanei e che, se è vero che l'articolo 127 del codice di procedura penale parla di un termine non inferiore a dieci giorni, mentre nel disegno di legge è di quindici, la prassi varca ampiamente e il primo e il secondo termine.

Aggiungo ancora che, per quel che riguarda la pluralità di istanze, c'è un intervento della Camera, in questo caso credo opportuno, che ha modificato il comma 5 dell'articolo 69-bis, quale introdotto nel nostro testo, che afferma che: «Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, può trasmetterla al magistrato di sorveglianza». La Camera ha modificato il nostro testo, che prevedeva invece una trasmissione obbligatoria e automatica, e mi sembra opportunamente. Delle tre ipotesi possibili, «trattiene sempre», «trasmette sempre» ovvero «trasmette ove lo ritenga opportuno», ha, sia pure con locuzione in parte ellittica, comunque scelto l'ultima, che è quella della valutazione se convenga decidere su tutto, oppure se sia opportuno nell'interesse anche del richiedente trasmettere l'istanza al magistrato di sorveglianza.

Quindi, sotto questo profilo mi pare che le preoccupazioni avanzate dal senatore Zancan non siano determinanti. Come ha detto il Presidente, si tratta di due modelli processuali entrambi plausibili. Come relatore non ritengo di dover esprimere le mie inclinazioni personali ma certamente a questo punto, superati gli ostacoli di costituzionalità, sembra preferibile la soluzione che ormai ha un lungo collaudo alle spalle, posto che, oltre alle varie letture di questo disegno di legge, ci sono le ben quattro letture della precedente legislatura sulle quali non si è mai verificato dissenso.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concordo con il relatore.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale è stato presentato un emendamento.

FASSONE, *relatore*. Sebbene in altra sede io abbia manifestato il dissenso rispetto a questo intervento, comunque la Camera ha migliorato il testo individuando quantomeno un doppio livello di comportamento in capo all'affidato e quindi, sempre per quella valutazione di opportunità di concludere un percorso parlamentare, esprimo parere contrario sull'emendamento 3.1.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti e l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor presidente, dichiaro il mio voto contrario sul provvedimento nel suo complesso.

Il senatore Fassone tenta di superare l'argomentazione della pluralità di istanze facendo riferimento alla previsione del nuovo articolo 69-*bis*, comma 5, come introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge n. 1803. A mio giudizio, questo comma non risolve il problema delle istanze combinate; risolve esclusivamente il problema del caso in cui, nel corso dei procedimenti previsti dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, che è successiva alla proposizione dell'affidamento in prova o della semilibertà. Non risolve il problema più frequente nella pratica di una congiunta instaura-

zione dei procedimenti di affidamento in prova, semilibertà e liberazione anticipata.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 1803 nel suo complesso.

È approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 568-B.

I lavori terminano alle ore 9,40.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE n. 568-B d'iniziativa dei senatori Maritati, Fassone, Bonfietti, Calvi, Manieri, Bettoni Brandani, Mascioni, Battafarano, Acciarini, Tessitore, Viserta Costantini, Di Siena, Brutti Paolo, Pizzinato, Ripamonti, Martone, Donati, Bonavita, Di Girolamo e Longhi

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n.354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione di misure privative e limitative della libertà, nonché modifica all'articolo 678 del codice di procedura penale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

DISEGNO DI LEGGE n. 1803 d'iniziativa dei senatori Maritati, Caruso Antonino, Ayala, Cirami, Alberti Casellati, Callegaro, Ziccone, Tirelli, Ruvolo, Consolo, Federici, Calvi, Borea, Centaro, Gubetti, Bobbio Luigi, Magistrelli, Fassone, Dalla Chiesa e Cavallaro

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata

Art. 1.

(Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza e procedimento in materia di liberazione anticipata)

1. Il comma 8 dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale».

2. Dopo l'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 69-bis. – *(Procedimento in materia di liberazione anticipata)*. –
1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale.

2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso.

3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o

notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.

4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-*bis*.

5. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, può trasmetterla al magistrato di sorveglianza».

3. Le istanze per la liberazione anticipata, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso il tribunale di sorveglianza, sono di competenza del magistrato di sorveglianza.

Art. 2.

(Competenza in materia di revoca)

1. Al comma 1 dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: «la riduzione di pena per la liberazione anticipata,» sono soppresse e dopo le parole: «la revoca o cessazione dei suddetti benefici» sono inserite le seguenti: «nonchè della riduzione di pena per la liberazione anticipata».

Art. 3.

(Estensione della normativa in tema di liberazione anticipata all'affidamento in prova al servizio sociale)

1. Dopo il comma 12 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«12-*bis*. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-*bis* nonché l'articolo 54, comma 3».

Art. 4.

(Applicabilità del beneficio previsto dall'articolo 3)

1. Il beneficio previsto dall'articolo 47, comma 12-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, si applica anche agli affidamenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai semestri successivi al 31 dicembre 1999 o in svolgimento a tale data.

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.1

ZANCAN

Al comma 2, all'articolo 69-bis, ivi richiamato, capoverso 1, sostituire le parole da: «senza la presenza», fino alla fine con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedure penale».

1.3

ZANCAN

Al comma 2, all'articolo 69-bis, ivi richiamato, sopprimere il capoverso 2».

Art. 3.

3.1

ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il capoverso 12-bis ivi richiamato».
